

**Sentenza decalogo Vignetta satirica e efficacia
diffamatoria. Il caso Caselli - Forattini**

Panorama

**Cassazione civile, sez. III, sentenza 08/11/2007
n° 23314**

Il caso affrontato dagli ermellini si inserisce nella questione relativa alla configurabilità delle esimenti nell'illecito aquiliano.

Va ricordato, infatti, che il codice civile, a differenza di quello penale, ha richiamato solo due cause di giustificazione, cioè la legittima difesa (2044 c.c.) e lo stato di necessità (2045 c.c.) senza nulla dire riguardo alle altre.

Al riguardo si ritiene che il codice civile del 1942 fornisca un elenco in forma esemplificativa; di conseguenza, per quanto riguarda le altre cause di giustificazione, occorre rifarsi ad una interpretazione caso per caso.

In particolare, tale conclusione va sposata per l'esimente dell'esercizio del diritto e per la causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto.

La questione che è stata risolta dalla Cassazione ha riguardato l'esimente dell'esercizio del diritto, sub specie diritto di satira.

Le problematiche maggiori, che afferiscono a questa causa di giustificazione e che sono state scandagliate dalla Corte (soprattutto penale "sentenza decalogo"),

riguardano l'esame dei limiti intrinseci ed estrinseci della medesima.

Il pericolo insito nella regola dell'esercizio del diritto, che richiama la massima *qui iure suo utitur neminem ledit*, è, infatti, quello di sconfinare, attraverso il superamento dei suddetti limiti, nell'abuso o di entrare in conflitto con i diritti altrui che l'ordinamento riconosce e garantisca.

Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 23314 dell'8 novembre 2007.

La Cassazione conferma la sentenza di merito che aveva condannato il vignettista per diffamazione escludendo le esimenti del diritto di satira e di critica.

Le argomentazioni della Corte

1. Fondamento normativo. Il giudice di legittimità, in primo luogo, radica la satira nell' alveo dei diritti soggettivi a rilevanza costituzionale; in effetti, tale diritto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 21 Cost. che tutela la libertà di manifestazione del pensiero.

2. Funzione socialmente rilevante della satira. La Corte di cassazione evidenzia, poi, che l'importanza della satira non è apprezzabile solo ed esclusivamente sul piano giuridico, avendo la medesima una dimensione socialmente rilevante. Gli ermellini osservano, infatti, che "il diritto di satira ha un fondamento complesso individuabile nella sua natura di creazione dello spirito, nella

sua dimensione relazionale ossia di messaggio sociale, nella sua funzione di controllo esercitato con l'ironia ed il sarcasmo nei confronti dei poteri di qualunque natura".

3. La nozione di satira. I giudici di legittimità, fatta questa premessa, enucleano, quindi, il concetto di satira, chiarendo che la stessa può essere espressa in forma scritta, orale o figurata. Ad ogni modo essa consiste in "una critica corrosiva e spesso impietosa basata su una rappresentazione che enfatizza e deforma la realtà per provocare il riso. Ne è espressione anche la caricatura e, cioè, la consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali di una persona".

La peculiarità della satira, dunque, è che la stessa si manifesta con i paradigmi del paradosso e della metafora surreale.

4. La differenza con il diritto di cronaca. Tale peculiarità sottrae la satira al parametro della verità e la rende eterogenea rispetto alla cronaca. Quest'ultima ha, infatti, finalità di fornire informazioni su dati oggettivi storicamente avvenuti e dunque verificabili. La satira, assumendo i connotati dell'inverosimiglianza e dell'iperbole per destare il riso e sferzare il costume, si sottrae invece a tale giudizio.

5. I limiti intrinseci della satira. Da quanto affermato i giudici del Palazzaccio desumono l'incompatibilità della satira con il parametro

della verità. Ne deriva che la stessa è soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni adoperate rispetto allo scopo di denuncia sociale perseguito.

Sul piano della continenza il linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira - in particolare di quella esercitata in forma grafica - è svincolato da forme convenzionali, per cui è inapplicabile il metro della correttezza dell'espressione.

Essa, tuttavia, deve pur sempre rispettare i valori fondamentali della persona. Quando tale rispetto manchi, la scriminante in parola non va riconosciuta.

Al riguardo occorre un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantito; bilanciamento da ravvisarsi nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critiche, che è presupposto da essa ed è perciò fuori di essa, bensì di quella determinata interpretazione del fatto (Cass. 22.1.1996, n. 465; Cass. 25.7.2000, n. 9746).

6. Rapporti con la critica. Secondo la Cassazione il diritto di satira e quello di critica sono abbastanza affini, essendo assoggettati ai medesimi limiti. La corte evidenzia, infatti, che *"nell'esercizio del diritto di critica si possono adoperare espressioni di qualsiasi tipo che si*

risolvano in lesione dell'altrui reputazione, purché siano funzionali alla manifestazione di dissenso ragionato dall'opinione o dal comportamento altrui; non sono, invece, ammessi apprezzamenti negativi che degradino in gratuita aggressione distruttiva della reputazione, discreditando la vita altrui in qualcuna delle sua manifestazioni essenziali".

7 . Il sindacato di legittimità sulla satira.
Infine, chiarisce la Cassazione, la valutazione della sussistenza dell'esimente è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, che può essere sindacato dalla corte di cassazione solo in caso di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, rimanendo esclusa ogni rivalutazione dei fatti.

La soluzione del caso

I giudici di legittimità confermano quindi la condanna di Panorama e di Forattini, applicando i riferiti principi al caso in esame e ritengono che le corti di merito abbiano congruamente motivato relativamente ai profili della riferibilità della vignetta a Tizio, della sua portata offensiva e dell'esclusione dell'esimente dell'esercizio del diritto.

Normativa

Codice Penale

Art. 595 - Diffamazione

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende

l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Art. 51 - Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere

L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.

Codice Civile

Art. 2043 - Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri

un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 2044 - Legittima difesa

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

Art. 2045 - Stato di necessità

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.

Legge 8 febbraio 1948, n. 47

Art. 11 - Responsabilità civile

Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.